

- sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile,
- sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia,
- creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;
- 5) “finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea”: una sovvenzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (*) (in seguito denominato “il regolamento finanziario”).
-
- (*) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»;
- 2) all’articolo 3 l’unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:
- a) deve essere affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del paragrafo 1, come certificato dal partito medesimo;
- b) deve avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
- c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
- d) non persegue finalità di lucro;
- e) ha un organo direttivo la cui composizione è equilibrata dal punto di vista geografico.
3. Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.»;
- 3) l’articolo 4 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;»
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea solo tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.
5. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono ripartiti in base alla sua affiliazione ad un partito politico a livello europeo, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si applicano gli articoli 9 e 9 bis.
6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono utilizzati esclusivamente per finanziare le sue attività, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4. In nessun caso i fondi possono essere utilizzati per finanziare campagne elettorali o referendarie.
7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, i paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.»;
- 4) all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «4. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.
5. Se un partito politico a livello europeo al quale è affiliata una fondazione politica a livello europeo perde il proprio status, tale fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.
6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.»;